

**Conf
com**



Confcommercio

*DELEGA AL GOVERNO PER IL RECEPIIMENTO DELLE DIRETTIVE
EUROPEE E L'ATTUAZIONE DI ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA -
LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2025*

(A.S. 1737)

SENATO DELLA REPUBBLICA

*4^a Commissione permanente
(Politiche dell'Unione europea)*

Roma, 21 gennaio 2026

Premessa

Confcommercio ringrazia la Commissione per la possibilità di esprimere il punto di vista delle imprese del terziario di mercato sul disegno di legge di “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025”. Al riguardo, si riportano di seguito alcune osservazioni sull'articolato.

1. Diritto alla riparazione dei beni (articolo 4)

Rispetto a quanto previsto dall'articolo 4, relativo al recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 sul diritto alla riparazione dei beni, si rilevano alcune eventuali difficoltà operative e gestionali che potrebbero derivare dall'attuazione della disciplina e che richiedono attenzione in sede di attuazione della direttiva, al fine di garantire un'apertura del mercato della riparazione - nel periodo e per le tipologie di guasti non coperti da garanzia (in quanto non derivanti da difetti di conformità) - anche a maggior tutela dei consumatori e delle imprese.

In questo ambito, infatti, convivono sia il diritto dei consumatori a riparare i propri dispositivi, sia quello degli operatori indipendenti, che potrebbero essere anche imprese del commercio che intendono ampliare la gamma delle attività di assistenza alla clientela, a offrire servizi di riparazione in condizioni eque e trasparenti.

Al riguardo, si auspica l'introduzione di meccanismi di regolazione dei prezzi, volti a bilanciare il costo dei pezzi di ricambio e rendere meno esoso l'accesso economico alle riparazioni, nonché la messa a disposizione delle informazioni tecniche, anche da parte di operatori terzi rispetto ai produttori e la produzione e l'utilizzo di parti di ricambio non coperte da brevetti, così da promuovere un mercato delle riparazioni equo ed effettivo.

Dovrebbero, inoltre, essere chiaramente indicati gli obblighi posti a carico dei distributori (ovvero di rivenditori e dettaglianti) e dei produttori (ovvero delle imprese manifatturiere e degli importatori), durante il periodo in cui i prodotti sono coperti da garanzia.

Al riguardo, si auspica che, in sede di recepimento della direttiva, si chiarisca che i costi per le riparazioni, che vengono effettuati nei 12 mesi di estensione della garanzia legale restino a carico dei medesimi soggetti cui competevano nel corso del primo periodo di garanzia, ovvero produttori e importatori.

2. Disposizioni in materia di rifiuti (articoli 13 e 14)

Le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 incidono in modo rilevante su ampi segmenti della filiera economica interessata dalla gestione dei rifiuti e degli imballaggi, coinvolgendo il trasporto e la logistica, i servizi del terziario di mercato, le attività di recupero e riciclo, nonché tutta la filiera della distribuzione, che rappresenta l'anello finale nei rapporti con il consumatore.

Si tratta di settori che operano quotidianamente all'interno di un quadro normativo complesso, che condividono pienamente le finalità di tutela ambientale, di contrasto alle

pratiche illecite e di rafforzamento della legalità e che ispirano l'intervento normativo in esame.

In tale prospettiva, l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti europei in materia di spedizione di rifiuti e di imballaggi rappresenta un passaggio necessario e, in larga misura, positivo, in quanto consente di rafforzare l'armonizzazione delle regole tra gli Stati membri, di ridurre le distorsioni concorrenziali e di garantire maggiore certezza giuridica agli operatori economici che operano anche in ambito transfrontaliero.

Le imprese guardano con favore a un quadro regolatorio chiaro e uniforme, capace di tutelare gli operatori corretti e di contrastare pratiche illegali o opportunistiche.

Allo stesso tempo, tuttavia, l'ampiezza e la portata delle deleghe previste dagli articoli 13 e 14 incidono in modo significativo sull'operatività di settori caratterizzati in larga parte dalla presenza di micro, piccole e medie imprese, per le quali la sostenibilità economica delle attività è strettamente connessa alla chiarezza degli obblighi, alla definizione puntuale delle responsabilità lungo la filiera e alla proporzionalità delle misure sanzionatorie.

Con riferimento all'articolo 13, relativo alla spedizione dei rifiuti, si evidenzia il rischio che un inasprimento del sistema sanzionatorio non adeguatamente calibrato possa incidere in modo sproporzionato su operatori che svolgono ruoli specifici e circoscritti nella filiera, senza disporre di un controllo sostanziale sull'intero ciclo del rifiuto. Tale profilo riguarda, in particolare, i trasportatori e gli operatori logistici, che operano sulla base delle informazioni e della documentazione fornite da soggetti terzi, nonché le imprese di recupero, che ricevono rifiuti provenienti da altri Stati membri o da Paesi terzi e che, pur adottando procedure di controllo in fase di accettazione, non sono sempre nelle condizioni di verificare integralmente la correttezza delle classificazioni effettuate a monte. In assenza di una chiara delimitazione delle responsabilità, sussiste il rischio concreto che tali soggetti siano chiamati a rispondere di irregolarità non direttamente imputabili alla loro condotta.

Analoga attenzione merita il tema dell'organizzazione dei controlli e della designazione delle autorità competenti, poiché la previsione di una pluralità di soggetti coinvolti, se non accompagnata da un efficace coordinamento, potrebbe tradursi in sovrapposizioni di controlli e in un incremento degli oneri amministrativi, con effetti negativi sulla fluidità delle attività logistiche e sulla competitività complessiva del sistema produttivo.

In merito all'articolo 14, concernente l'adeguamento al regolamento europeo sugli imballaggi e i relativi rifiuti, si condividono le finalità perseguiti dal legislatore di tutela ambientale e sostenibilità. Tuttavia, pur condividendo la ratio dell'intervento, rileviamo talune criticità applicative che rischiano di tradursi in oneri sproporzionati per gli operatori del settore, compromettendo l'efficacia stessa della messa a terra delle nuove procedure.

Gli operatori commerciali si collocano infatti a valle della filiera degli imballaggi e non sono responsabili della progettazione, della produzione o dell'immissione sul mercato degli stessi. Vi è pertanto il rischio che l'attuazione della delega determini un ampliamento improprio degli obblighi e delle responsabilità in capo agli esercenti, su aspetti che non rientrano nella loro sfera di controllo.

Particolare preoccupazione desta la previsione di sanzioni amministrative in assenza di una chiara distinzione tra violazioni sostanziali e irregolarità formali. In tale contesto, le imprese, soprattutto quelle di minori dimensioni, potrebbero essere esposte a sanzioni rilevanti per inadempimenti di natura meramente documentale o per obblighi informativi difficilmente gestibili nella quotidianità operativa.

Da evidenziare, inoltre, che il nuovo Regolamento europeo su imballaggi e rifiuti da imballaggio aveva già da tempo sollevato diverse criticità per le imprese del settore, molte delle quali sono state oggetto di confronto e correzione a livello europeo. In particolare, il divieto di alcuni imballaggi monouso in plastica, come i multipack e gli imballaggi per frutta e verdura fresca sotto 1,5 kg, è stato bilanciato dall'esclusione della IV gamma (i prodotti ortofrutticoli freschi, lavati, tagliati e pronti al consumo), evitando effetti negativi in termini di spreco alimentare e sicurezza.

Analogamente, l'introduzione dei sistemi di ricarica "alla spina" per i punti vendita sopra i 400 mq è stata formulata come raccomandazione e non come obbligo, tenendo conto delle complessità operative e logistiche del retail. Anche i sistemi di deposito cauzionale sono stati limitati ai soli casi di mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta, evitando un'applicazione generalizzata.

Gli obiettivi fissati risultano particolarmente ambiziosi e destano legittime preoccupazioni in merito all'effettiva disponibilità, sul mercato, dei volumi di materiale riciclato richiesti.

In sede di adeguamento della normativa nazionale, appare pertanto prioritario, nelle more dell'adozione degli atti delegati, evitare qualsiasi anticipazione nell'applicazione delle singole disposizioni che introducono gli obblighi sopracitati.

Alla luce di quanto esposto, si ritiene fondamentale che, nell'esercizio delle deleghe previste dagli articoli 13 e 14, il Governo adotti un approccio equilibrato e proporzionato, che tenga conto del ruolo effettivamente svolto dai diversi operatori lungo le filiere interessate.

In particolare, appare necessario garantire una chiara definizione delle responsabilità, evitare il trasferimento a valle di obblighi e oneri decisi a monte, assicurare un sistema sanzionatorio effettivamente proporzionato e prevedere strumenti di accompagnamento, linee guida chiare e adeguati periodi transitori, soprattutto a favore delle micro e piccole imprese.

Un'attuazione graduale e coerente delle nuove disposizioni rappresenta una condizione essenziale per coniugare efficacemente gli obiettivi di tutela ambientale e di contrasto all'illegalità con la competitività delle imprese e la sostenibilità economica del sistema produttivo e commerciale.

3. Allegato A (articolo 1, comma 1) - Direttiva (UE) 2025/1892 – Modifica della Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti

Il disegno di legge in oggetto prevede anche il recepimento della Direttiva 2025/1892 sui rifiuti, che modifica la direttiva 2008/98/CE, introducendo obiettivi di riduzione dello spreco alimentare e il nuovo sistema di responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili.

Per quanto concerne l'introduzione del sistema di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) per i prodotti tessili, la direttiva segna un vero e proprio cambio di paradigma, destinato a incidere in modo significativo anche sulle imprese del commercio della moda. Quest'ultima sarà infatti chiamata a operare all'interno di un quadro normativo più strutturato, tracciabile e oneroso sotto il profilo della gestione del fine vita dei prodotti. L'obbligo EPR comporta che tutti i soggetti che immettono prodotti tessili sul mercato contribuiscano ai costi di raccolta, selezione, riuso e riciclo, con rilevanti impatti economici e organizzativi.

Se da un lato la direttiva apre prospettive per lo sviluppo di modelli di economia circolare nel settore moda, dall'altro espone gli operatori al rischio di frammentazione normativa tra Stati membri e a un incremento dei costi, in un contesto in cui le tecnologie di riciclo fibra-a-fibra risultano ancora in fase di maturazione. Sarà pertanto essenziale disporre di un quadro armonizzato a livello europeo, accompagnato da investimenti in innovazione e da modelli collaborativi lungo la filiera, al fine di evitare distorsioni concorrenziali e garantire la sostenibilità economica oltre che ambientale.

In tale prospettiva, considerato il ruolo centrale dei punti vendita nell'attuazione dei sistemi EPR, si rende necessario prevedere, anche per l'EPR Tessile, adeguate semplificazioni operative analoghe a quelle già introdotte per i RAEE, al fine di consentire ai distributori una gestione delle raccolte dai consumatori più efficiente ed agevole.